



**COMUNE di RUSSI**  
**Provincia di Ravenna**

**REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 39 del 14/09/2021**

**OGGETTO: FIERA DEI SETTE DOLORI ANNO 2021 - DEFINIZIONE DEGLI ORARI  
DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA E ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA SARS COVID19**

**Visto:**

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;

l'art. 50, comma 5, del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

**IL SINDACO**

**Premesso** che la tradizionale manifestazione temporanea denominata "Fira di Sett Dulur", organizzata in collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Russi, si svolgerà a Russi da martedì 14 settembre a lunedì 20 settembre 2021;

**dato atto** che per questa edizione in fase organizzativa si è tenuto conto dello stato di emergenza dichiarato dal Governo e delle normative vigenti per il contenimento della diffusione della pandemia Covid19 ed è stato definito un impianto di Fiera finalizzato ad evitare quanto più possibile il crearsi di assembramenti;

**rilevato che:**

il Consiglio dei Ministri con delibera con D.L. n. 105 del 23/07/2021 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*", ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" il 31 gennaio 2020;

con D.L. n. 52 del 22/04/2021 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", e del D.L. n. 105 del 23/07/2021, sono state dettate misure volte ad integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

l'art. 9-bis del D.L. n. 105 del 23/07/2021 del D.L. n. 52 del 22/04/2021, così come modificato del D.L. n. 105 del 23/07/2021, prevede che sia *consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso alle sagre e fiere;*

il Ministero della Salute con Ordinanza del 22 giugno 2021 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»*" stabilisce che *a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;*

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 all'art. 1 prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

le direttive succitate devono essere adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure;

**ritenuto:**

sia inevitabile, negli orari di svolgimento della Sagra, il verificarsi di situazioni di assembramenti per le vie di

Russi coinvolte dalla manifestazione;

necessario adottare, per quanto sopra citato, a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti, in coerenza con le disposizioni nazionali, negli orari e nei luoghi di svolgimento della Sagra reputati di maggior affluenza dei visitatori estendendoli a particolari attività ed a tutti i cittadini;

**considerato** che il programma della sagra è articolato in modo differente nelle molteplici giornate di festa;

**ritenuto** inoltre di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento a partire dal 15 settembre 2021 fino al 21 settembre 2021, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento del contagio in Emilia Romagna;

### **DISPONE**

i seguenti **orari di svolgimento della Fiera dei Sette Dolori edizione 2021:**

- **mercoledì 15 settembre, giovedì 16 settembre e venerdì 17 settembre: dalle ore 19:00 alle ore 00:30**
- **sabato 18 settembre e lunedì 20 settembre: dalle ore 16:00 alle ore 00:30**
- **domenica 19 settembre: dalle ore 14:00 alle ore 00:30**

**l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie** (mascherina) **dalle ore 19:00 alle ore 00:30** in tutte le vie e strade interessate dalla manifestazione temporanea Fiera dei Sette Dolori edizione 2021.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

**l'accesso agli stand gastronomici**, apprestati in occasione della Fiera dei Sette Dolori edizione 2021 ed ovunque dislocati, **sia all'aperto che al chiuso potrà essere consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass)**. Il possesso del Green pass è altresì obbligatorio per il personale, ancorché volontario, impiegato nei medesimi stand gastronomici.

La responsabilità del controllo del Green pass è riferibile direttamente ed in via esclusiva all'operatore responsabile dello stand.

### **AVVERTE**

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti, in coerenza con le disposizioni nazionali;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 25 marzo 2020, n. 19;

### **DISPONE**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 15 settembre 2021 ore 19:00 fino al 21 settembre 2021 ore 00:30, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento dei contagi in Emilia Romagna.

Russi, lì 14/09/2021

*IL SINDACO*

*Valentina Palli*

*(firmato digitalmente)*